




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre – Ottobre 2012



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXIII n. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 2012

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

sito: <http://biblioteca.camera.it>

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Regno Unito	8
UNIONE EUROPEA	8
<i>European Union (Approval of Treaty Amendment Decision) Act 2012 (31 ottobre 2012)</i>	8
Regno Unito	9
AUTONOMIA LOCALE	9
<i>Local Government Finance Act 2012 (31 ottobre 2012)</i>	9
Spagna	10
PARTITI POLITICI	10
<i>Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE núm. 255)</i>	10
Politiche economiche	13
Germania	14
UNIONE EUROPEA / MERCATO FINANZIARIO	14
<i>Gesetz zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus, vom 13. September 2012 (BGBl. I S. 1918)</i>	14
Spagna	15
EVASIONE FISCALE	15
<i>Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE núm. 261)</i>	15
Politiche sociali	17
Francia	19
GIOVANI - OCCUPAZIONE	19
<i>Loi n. 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir</i>	19
Indice delle voci	21

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2012.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Regno Unito

Legge

UNIONE EUROPEA

European Union (Approval of Treaty Amendment Decision) Act 2012 (31 ottobre 2012)

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/15/contents/enacted>

Finalità della legge è la modifica delle regole che modulano la fase discendente dell'attuazione del diritto euro-comunitario nell'ordinamento britannico.

Le nuove disposizioni introducono un regime derogatorio del processo decisionale riguardante gli atti interni di recepimento del diritto comunitario, disciplinato dall'*European Union Act 2011* che ha "aggravato" il relativo procedimento: la legge del 2011 ha infatti suddiviso gli atti oggetto di recepimento in tre distinte categorie in funzione della cessione di sovranità che essi comportano verso l'Unione Europea, e ha previsto, a tale scopo, la previa qualificazione di ciascun atto da parte del Governo, competente a valutare, con un proprio o *statement*, la portata del trasferimento di poteri implicato dalla sua attuazione, la quale richiede in alcuni casi l'indizione di un referendum popolare.

La prima categoria di atti, nella prospettiva delle norme sul recepimento, è quella inerente alla revisione dei Trattati, che in base all'art. 48.7 del TUE sono approvati in sede europea mediante procedura semplificata, ovvero con il requisito della maggioranza qualificata invece di quello dell'unanimità; la seconda è riferita alle modifiche ai protocolli dell'Accordo di Schengen relativi agli impegni assunti dal Regno Unito per il controllo e la difesa dei confini posti sotto la sua sovranità e giurisdizione; la terza comprende ambiti in cui il recepimento può comportare la rinuncia al diritto di veto da parte del Regno Unito, oppure il trasferimento di competenze nazionali all'Unione (ad esempio in relazione alle politiche di difesa comune o alla partecipazione del Regno Unito allo *European Public Prosecutor's Office*).

In questo quadro, la legge del 2011 ha inteso rafforzare il ruolo del parlamento, prevedendo la preventiva approvazione parlamentare, precedente alla ratifica da parte del Regno Unito, delle modifiche dei trattati europei.

La legge ora segnalata costituisce la prima attuazione delle disposizioni del 2011, poiché consiste nell'approvazione parlamentare della decisione adottata dal Consiglio Europeo il 25 marzo 2011 di emendare l'art. 136 del TFUE al fine di innovare il meccanismo europeo di stabilità (ESM) riservato agli Stati membri che hanno adottato la valuta europea. La consultazione referendaria, che per la natura dell'atto destinato al recepimento sarebbe stata richiesta dalla legge del 2011, non è stata reputata necessaria dal Governo (e fatta oggetto di esenzione) poiché il Regno Unito non ha adottato quella valuta.



Regno Unito

Legge

AUTONOMIA LOCALE

Local Government Finance Act 2012 (31 ottobre 2012)

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/17/contents>

Con il *Local Government Finance Act 2012* la coalizione conservatrice-liberaldemocratica, in attuazione della *localism agenda* che integra il suo programma di governo, ha inteso accrescere l'autonomia finanziaria degli enti locali abilitandoli a trattenere parte delle imposte sulle proprietà immobiliari commerciali ed industriali (*non-domestic rates*) raccolte nei rispettivi ambiti territoriali.

Ciò, nel presupposto che il sistema prima vigente, fondato sulla centralizzazione presso il Tesoro del gettito fiscale prodotto dal prelievo operato dai *Councils*, e sul successivo conferimento ai medesimi delle risorse finanziarie, fosse inidoneo a promuovere una effettiva crescita economica in ambito locale.

In una prospettiva di decentramento e di responsabilizzazione degli organi di governo territoriale, le nuove disposizioni autorizzano dunque gli enti locali a trattenere (in base ad un *business rate retention scheme*) la metà delle risorse raccolte attraverso il prelievo fiscale, da destinare a misure di incentivazione delle attività produttive e alla creazione di posti di lavoro; l'attuazione delle nuove misure prevede una fase di perequazione tra enti locali al fine di equilibrarne i livelli di gettito fiscale.

La legge prevede altresì una revisione, ispirata ai criteri di contenimento della spesa pubblica (*spending review*), del regime di agevolazioni ed esenzioni fiscali applicato dagli enti locali in favore dei soggetti passivi dell'imposizione in possesso di determinati requisiti.



Spagna

Legge

PARTITI POLITICI

Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE núm. 255)

<http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13123.pdf>

La legge organica 5/2012, di riforma della legge organica 8/2007, ha apportato numerose modifiche alla normativa sul finanziamento dei partiti politici.

La legge organica 8/2007 prevede una sovvenzione annuale ai partiti politici rappresentati nel Congresso dei deputati al fine di soddisfare le loro spese di funzionamento, nonché uno stanziamento annuale per coprire i costi della sicurezza sostenute dai partiti.

L'importo di tali finanziamenti è aumentato negli ultimi anni di circa il 20% rispetto a quello iscritto nel bilancio generale dello Stato per il 2007. Nella crisi economica in corso si è ritenuto necessario effettuare un adeguamento del finanziamento ai partiti politici, pertanto tali finanziamenti sono stati ridotti di circa il 20%. Per le medesime ragioni è stata prevista un'analogia riduzione, rispetto all'esercizio 2011, delle sovvenzioni ad associazioni e fondazioni legate ai partiti.

La nuova legge proibisce ai partiti politici di ricevere, direttamente o indirettamente, donazioni provenienti sia da organismi, enti o imprese pubbliche sia da imprese private che forniscono servizi o svolgono lavori per la pubblica amministrazione, organismi pubblici o imprese con capitale prevalentemente pubblico, tale divieto si estende alle aziende appartenenti al medesimo gruppo, alle imprese partecipate maggioritariamente da tali aziende e alle loro fondazioni. Inoltre i partiti politici non possono accettare contributi provenienti da fondazioni private, associazioni o enti che ricevono sovvenzioni da amministrazioni pubbliche o il cui bilancio è formato, totalmente o parzialmente, da apporti diretti o indiretti di tali amministrazioni.

Per quanto attiene alle sanzioni cui possono essere soggetti i partiti politici, alla Corte dei conti (*Tribunal de Cuentas*) è concesso il potere di imporre sanzioni per reati "molto gravi" costituiti dalla violazione degli obblighi ai sensi della legge organica in esame e della [Ley Orgánica 5/1985](#), sul sistema elettorale generale, per quanto concerne le spese elettorali.

La legge adotta, infine, una serie di misure ispirate al principio di trasparenza. I partiti politici, le fondazioni e le associazioni devono rendere pubbliche, preferibilmente attraverso il loro sito web, alcune informazioni di natura contabile. Si introduce l'obbligo per i partiti politici di comunicare alla Corte dei conti le donazioni ricevute che superino i 50.000 euro e quelle di beni immobili, nonché tutti gli accordi con gli istituti di credito in relazione alle condizioni del loro debito (in quest'ultimo caso anche al Banco di Spagna).

Segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2012

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Le fondazioni devono comunicare alla Corte dei conti tutte le donazioni ricevute da persone giuridiche.

In sintesi, la riforma mira a raggiungere un giusto equilibrio tra l'esigenza di finanziare i partiti e quella, sempre più avvertita negli ultimi anni, di una maggiore austerità nella conduzione degli stessi, prevedendo in particolare un rafforzamento dei meccanismi di controllo e sanzionatori e il perseguimento della responsabilità contabile di coloro che detengono la gestione di fondi pubblici.



Politiche economiche



Germania

Legge

UNIONE EUROPEA / MERCATO FINANZIARIO

Gesetz zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus, vom 13. September 2012 (BGBl. I S. 1918)

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/esmfing/gesamt.pdf>

All'indomani della sentenza della Corte costituzionale che ha dato il via libera alla partecipazione della Germania al Meccanismo europeo di stabilità e al *Fiscal Compact*, è stata promulgata anche la nuova Legge sulla partecipazione finanziaria al Meccanismo europeo di stabilità del 13 settembre 2012, che era stata approvata dal *Bundestag* alla fine di giugno. In linea con le recenti posizioni espresse dai giudici costituzionali sulle misure volte a preservare la stabilità finanziaria dell'Unione monetaria europea e analogamente alla legge sul Fondo europeo di stabilizzazione, la nuova legge esplicita in modo piuttosto dettagliato le competenze del *Bundestag* e dei suoi organi (Commissione bilancio e Comitato speciale): e' infatti espressamente attribuita al *Bundestag* la responsabilità in materia di bilancio e di stabilità nelle questioni relative al Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare nei casi - elencati in modo esemplificativo - in cui sono richieste decisioni maggiormente vincolanti e finanziariamente più impegnative (come l'autorizzazione di aiuti ad un Paese membro in grave difficoltà o la richiesta di modifica della quota di capitale sottoscritta). Come è stato sottolineato a più riprese dalla stessa Corte costituzionale, in tutti i casi che interessano la responsabilità del *Bundestag* in materia di bilancio e stabilità finanziaria, il rappresentante del Governo federale in seno al MES potrà aderire oppure astenersi da una proposta di decisione soltanto dopo che il Governo federale abbia ottenuto il consenso espresso dall'Assemblea plenaria del *Bundestag*: in mancanza di una tale decisione da parte del *plenum*, la stessa legge prevede che il rappresentante tedesco respinga la proposta di decisione. In tutte le altre questioni, che interessano la responsabilità in materia di bilancio e stabilità del *Bundestag* ma nelle quali non è previsto il coinvolgimento del *plenum*, i poteri decisionali sono esercitati dalla Commissione bilancio, che ha in primo luogo il compito di vigilare sulla preparazione ed esecuzione degli accordi relativi alla concessione di aiuti finanziari ai fini della stabilità dell'Eurozona. Nella nuova legge sono confluite anche gran parte delle disposizioni già previste nella legge sul Fondo europeo di stabilizzazione (e dalle sue successive modifiche) per il Comitato speciale, come i poteri decisionali ad esso attribuiti nei casi di riservatezza (è infatti venuta meno l'ipotesi dell'urgenza) fatti valere dal Governo federale, i criteri da rispettare per la sua composizione interna e l'obbligo di riferire all'Assemblea plenaria una volta venuto meno il vincolo della riservatezza. La legge elenca poi gli obblighi di informazione e comunicazione, che dovranno essere osservati dal Governo federale, il quale è infatti tenuto ad informare ininterrottamente e di regola per iscritto, in modo esauriente e tempestivo, entrambi i rami del Parlamento. È anche prevista una regolare informazione scritta trasmessa alla Commissione bilancio da parte del consiglio di gestione finanziaria del Meccanismo europeo di stabilità.



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2012

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Spagna

Legge

EVASIONE FISCALE

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE núm. 261)

<http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf>

La nuova legge contiene diverse misure innovative volte sia alla prevenzione sia alla lotta contro le frodi fiscali, considerate come priorità d'azione nella politica economica del governo spagnolo, e apporta modifiche a numerose leggi esistenti (legge generale tributaria, legge generale di bilancio, legislazione sull'IRPF, sull'imposta sulle società e sull'IVA, legge sul mercato dei valori)

Tra le misure più rilevanti spicca, in primo luogo, la limitazione all'uso del denaro in contanti, sull'esempio già praticato in altri paesi europei come la Francia e l'Italia. In particolare, saranno vietati i pagamenti in contanti, per importi superiori o uguali a 2.500 euro, quando almeno una delle due parti sia un imprenditore o un professionista, con esclusione dei versamenti realizzati con istituti di credito. In caso di violazione della norma, sarà applicabile una multa che va dal 25 al 100 per cento del valore del pagamento, esigibile in forma solidale da entrambe le parti coinvolte, a meno che una delle due denunci preventivamente il fatto all'Agenzia delle entrate.

In secondo luogo, la legge 7/2012 impone a tutti i contribuenti l'obbligo di dichiarare ogni bene, mobile o immobile, detenuto all'estero come titolare o beneficiario, prevedendo, anche in questo caso, sanzioni pecuniarie a partire da 10.000 euro per l'omessa dichiarazione.

In aggiunta a tali disposizioni, la nuova legge contiene misure semplificative riguardanti le imprese attualmente soggette al regime dell'accertamento presuntivo del reddito (*estimación objetiva*), con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'idraulica, della carpenteria e del trasporto di merci su strada; in dettaglio, per le imprese che fatturano meno del 50 per cento nei confronti di privati e dichiarano un reddito lordo superiore a 50.000 euro l'anno sarà prevista l'esclusione dal regime di accertamento presuntivo.

Una parte consistente della legge 7/2012 mira, inoltre, a rafforzare la capacità di riscossione dell'amministrazione tributaria, colpendo diversi comportamenti fraudolenti messi in atto dai contribuenti al fine di sfuggire agli obblighi fiscali; in particolare, le diverse misure adottate intendono combattere pratiche come le operazioni di preliquidazione ai soci, in caso di posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione, finalizzate all'effettuazione di una liquidazione formale conclusiva della società con

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2012

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



quote minime o, addirittura, nulle, oppure le presentazioni ricorrenti di autoliquidazioni formali da parte di imprese prive di patrimonio, ma che pur svolgono attività economiche regolari, o, infine, le attività di aggiornamento o frazionamento dei crediti, in caso di concorso di creditori, volte a ritardare artificialmente i pagamenti nei confronti dell'amministrazione tributaria.

Da segnalare, anche, sempre al fine di rafforzare la capacità di riscossione della pubblica amministrazione, l'inversione del soggetto passivo per alcuni casi esistenti di esenzione dal pagamento dell'IVA, come, per esempio, per alcuni trasferimenti immobiliari, per i quali sarà comunque previsto il pagamento dell'imposta, da parte dell'acquirente, e la sua successiva deduzione, al fine di far comunque risultare il pagamento reale a favore del trasmittente.

Un ultimo versante da menzionare è, infine, quello del sequestro di beni e diritti di società presso istituti di credito, per il quale la legge introduce misure volte ad estendere tale sequestro al di là dell'agenzia o della filiale dove esso è presentato; allo stesso modo, si proibisce la libera disposizione di immobili da parte di società alle quali siano state sequestrate azioni che superano la metà del capitale sociale.

Politiche sociali



Francia

Legge

GIOVANI - OCCUPAZIONE

Loi n. 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026536632&dateTexte=&categorieLien=id>

La nuova legge costituisce il risultato del lavoro del Governo francese nel dare attuazione, dopo l'elezione a maggio 2012, agli impegni a favore dell'occupazione giovanile assunti in campagna elettorale dal nuovo Presidente della Repubblica, François Hollande.

Il provvedimento, che ha recato in particolare modifiche al Codice del lavoro (artt. da L5134-110 a L5134-119 e artt. da R5134-161 a R5134-168 del *Code du travail*), introduce infatti la nuova tipologia dei contratti per gli “*emplois d'avenir*”, di cui possono beneficiare i giovani disoccupati che hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni e le persone portatrici di handicap con meno di 30 anni di età. Tali soggetti devono possedere inoltre uno dei seguenti requisiti: il mancato possesso di un diploma del sistema di formazione primaria; oppure, il possesso di un diploma, o di “un titolo a finalità professionale” e la certificazione della ricerca di un'occupazione da almeno 6 mesi, nel corso dell'ultimo anno; oppure, la residenza in un'area urbana o rurale considerata particolarmente svantaggiata e la certificazione della ricerca di un'occupazione da almeno un anno, nel corso degli ultimi 18 mesi. Il provvedimento dispone inoltre che al contratto per gli “*emplois d'avenir*” si possono applicare le disposizioni di altre due tipologie di contratti: o quella del “contratto di accompagnamento al lavoro” (*contrat d'accompagnement dans l'emploi*), disciplinato dall'art. L5134- 20 e ss. del *Code du travail*, o quella del “contratto iniziativa-impiego” (*contrat initiative-emploi*), disciplinato dall' art. L5134-65 e ss. del *Code du travail*. Per favorire la stipulazione dei nuovi contratti, che possono essere di natura indeterminata o determinata, la legge stabilisce inoltre che lo Stato preveda la concessione di un finanziamento (*aide relative à l'emploi d'avenir*) ai datori di lavoro. Quelli che possono accedervi sono, ad esempio: gli enti di diritto privato che svolgono attività senza fini di lucro; le amministrazioni territoriali; altre persone giuridiche di diritto pubblico, ad eccezione dello Stato; determinate categorie di datori di lavoro che offrono percorsi di formazione e qualificazione professionale; le persone giuridiche di diritto privato incaricate della gestione di un servizio pubblico. L' *aide relative à l'emploi d'avenir* può essere concesso dallo Stato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni. Con l' *arrête du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir* è stato disposto che tale importo possa essere di due tipi. Nel caso in cui i contratti per gli “*emplois d'avenir*” sono stipulati sotto la forma dei “contratti di accompagnamento al lavoro”, l'importo è pari al



75% del tasso orario lordo del salario minimo garantito (il *salair minimum interprofessionnel de croissance* –SMIC-). Nel caso in cui i contratti per gli “*emplois d’avenir*” siano stipulati sotto la forma dei “contratti iniziativa-impiego”, l’importo è pari al 35% del tasso orario lordo del salario minimo garantito.

Indice delle voci

AUTONOMIA LOCALE	9
EVASIONE FISCALE	15
GIOVANI - OCCUPAZIONE	19
MERCATO FINANZIARIO	14
PARTITI POLITICI	10
UNIONE EUROPEA	8, 14

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna